
Contratto di lavoro:

Domanda intesa a prorogare fino al 30 giugno 2015 la validità del Decreto del Consiglio di Stato del 17 ottobre 2012 che mette in vigore fino al 30 giugno 2014 l'obbligatorietà generale a livello cantonale del Contratto collettivo di lavoro (CCL) per il personale delle imprese di pulizia e facility services del Cantone Ticino, compresa la modifica di alcune disposizioni contrattuali e della Tabella dei salari minimi 2014 con effetto dal 1° gennaio 2014;

(Legge federale concernente il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro del 28 settembre 1956)

Le Associazioni contraenti per i lavoratori citati nella domanda inoltrata il 21 novembre 2013, domandano che il Decreto del Consiglio di Stato del 17 ottobre 2012 che mette in vigore fino al 30 giugno 2014 l'obbligatorietà generale a livello cantonale del Contratto collettivo di lavoro (CCL) per il personale delle imprese di pulizia e facility services del Cantone Ticino, sia prorogato fino al 30 giugno 2015, compresa la modifica di alcune disposizioni contrattuali e della Tabella dei salari minimi 2014 con effetto dal 1° gennaio 2014, evidenziate qui di seguito in grassetto con doppia sottolineatura.

Art. 6.2 L'orario di lavoro relativo ad un'attività lavorativa al 100% è fissato a 42.5 ore a settimana (media mensile ore 184).

Art. 19 Commissione paritetica

.....

- **vigilare e controllare l'applicazione del presente CCL mediante controlli nelle aziende e sui posti di lavoro onde verificare l'osservanza delle disposizioni normative del CCL (compresa l'osservanza dei divieti concernenti il lavoro nero) e decide sulle eventuali sanzioni;**

-

Art. 20 Sanzioni

Le sanzioni sono:

- a) **la diffida scritta;**
- b) **multa fino a Fr. 2'500.00 secondo la gravità dell'infrazione. In caso di recidiva le multe potranno essere raddoppiate.**

Art. 22 Contributi paritetici alle spese d'esecuzione

22.1 Per la copertura delle spese derivanti dall'applicazione del CCL e dall'attività della CPC é istituito un Fondo gestito dalla CPC sul quale confluiscono i contributi paritetici. È esclusa la ripartizione del Fondo fra le parti contraenti. Ulteriori dettagli saranno fissati in un regolamento, il quale, una volta approvato dalle parti contraenti, entrerà a fare parte integrante del presente CCL.

Ogni azienda compila debitamente gli appositi formulari che riceve trimestralmente dalla CPC e che servono per l'emissione della fattura per l'incasso dei contributi.

22.2 Contributo dei lavoratori

Ogni dipendente, sottoposto al CCL (apprendisti esclusi), è tenuto al pagamento del contributo di solidarietà che ammonta a fr. 0.05 per ora di lavoro prestato.

L'importo, dedotto dal salario del dipendente, deve figurare chiaramente quale deduzione sulla busta paga. Il datore di lavoro è responsabile della trattenuta e del versamento alla CPC della relativa somma.

Nel corso del primo semestre dell'anno seguente, quando il datore di lavoro avrà versato il relativo saldo a conguaglio, la CPC restituirà la somma dedotta al lavoratore iscritto ad un sindacato firmatario per il tramite di quest'ultimo.

22.3 Contributo dei datori di lavoro

Ogni datore di lavoro paga un contributo pari al totale dei contributi dei suoi lavoratori sottoposti al CCL (apprendisti esclusi) di fr. 0.05 per ora di lavoro. Tale importo viene incassato in parallelo al contributo a carico dei lavoratori.

Rinumerazione degli articoli a partire dall'art. 22.

ALLEGATO

TABELLA DEI SALARI MINIMI
DAL 1° GENNAIO 2014
Indice fino ottobre 2013 (punti 99.1)

1. Categoria «Pulizie ordinarie»

Addetto/a	Salario base a ore fr. (*)	Salario base mensile fr.
I	<u>15.50</u>	<u>2'852.00</u>
II	<u>15.75</u>	<u>2'898.00</u>
III	<u>16.05</u>	<u>2'953.20</u>

(*) a questo salario base si aggiunge 1.2% quale indennità per giorni festivi (vedi CCL art. 8.2)

2. Categoria «Pulizie speciali»

Addetto/a	Salario base a ore fr.	Salario base mensile fr.
I	<u>17.85</u>	<u>3'284.40</u>
II	<u>19.90</u>	<u>3'661.60</u>
III	<u>22.20</u>	<u>4'084.80</u>

3. Categoria «Pulizie di ospedali»

Addetto/a	Salario base a ore fr.	Salario base mensile fr.
I	<u>15.80</u>	<u>2'907.20</u>
II	<u>16.00</u>	<u>2'944.00</u>
III	<u>16.30</u>	<u>2'999.20</u>

4. Quale segno di riferimento salariale per il personale amministrativo è consigliata la tabella salariale del Contratto collettivo di lavoro per gli impiegati di commercio e d'ufficio nell'economia ticinese, stipulato fra la Camera di commercio, dell'industria e dell'artigianato, l'Organizzazione Cristiano Sociale Ticinese e la Società degli impiegati del commercio SIC Ticino.

5. Per i dipendenti a salario orario viene calcolato un supplemento pari all'8.33% (in caso di diritto a 4 settimane di ferie) ed al 10.64% (in caso di diritto a 5 settimane di ferie).

Il salario per il periodo di ferie viene versato solo al momento in cui vengono effettivamente prese le ferie. Il versamento inglobato del salario per il periodo di ferie, è consentito solo in caso di lavoro a tempo parziale irregolare o di brevi impieghi.

6. La 13.ma mensilità corrisponde al 100%, la stessa è riconosciuta dal 1° giorno di lavoro al momento che il dipendente continua l'attività dopo i primi sei mesi e può essere versata mensilmente o semestralmente qualora ciò sia indicato chiaramente nella busta paga.

Sull'indennità per il servizio di picchetto non viene versata alcuna 13.ma mensilità.

Le eventuali opposizioni a questa domanda dovranno essere presentate in 4 esemplari e motivate, entro 15 giorni dalla presente pubblicazione, al Dipartimento delle finanze e dell'economia, Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro, 6501 Bellinzona.

Bellinzona, 20 dicembre 2013

Dipartimento delle finanze e
dell'economia
Ufficio per la sorveglianza
del mercato del lavoro Bellinzona